

13633 / 14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 15/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO  
Dott. RAFFAELE CAPOZZI  
Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI  
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI  
Dott. MONICA BONI

- Presidente - SENTENZA  
N. 167/2014 -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 39437/2013  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FASCIANI SABRINA N. IL 08/05/1974  
TRIASSI VITO N. IL 21/04/1957  
ROSSI DIEGO N. IL 27/05/1981

avverso l'ordinanza n. 2410/2013 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del  
14/08/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

~~letta~~/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto ATTIELLO, che ha chiesto  
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa nei confronti di TRIASSI  
Vito con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari; ha chiesto il  
rigetto dei ricorsi degli altri due ricorrenti;

Uditi i difensori Avv. ti Angelo BUCCI ed Alfredo GATTO per il ricorrente TRIASSI  
Vito e l'avv. Angela STANISLA per il ricorrente FASCIANI Sabrina, i  
quali hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

**RITENUTO IN FATTO**

1.FASCIANI Sabrina, TRIASSI Vito e ROSSI Diego impugnano innanzi a questa Corte, i primi due per il tramite dei loro difensori, il terzo personalmente, l'ordinanza del 14 agosto 2003, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame, da essi proposta ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P. in sede del 23 luglio 2013, di emissione nei loro confronti della misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziati:

**FASCIANI Sabrina:**

-del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", capeggiata da suo padre FASCIANI Carmine, nata e costituitasi autonomamente nel territorio del litorale di Ostia e con interessi nel tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto, nell'ambiente nel quale esso operava, un'effettiva capacità d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante l'accaparramento di esercizi commerciali, le estorsioni, l'usura, le intestazioni fittizie tramite prestanome, la costituzione di società, il sostegno economico agli associati detenuti);

-del reato di cui al capo O) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: fittizia intestazione a suo nome di una pizzeria-bar denominata "Il Porticciolo", da ritenere nella sostanziale disponibilità di suo padre FASCIANI Carmine)

-del reato di cui al capo O1) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: altro episodio di intestazione fittizia di attività commerciale, gestita dalla s.r.l. "MALIBU BEACH")

-del reato di cui al capo R) della rubrica (art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992: aver fittiziamente gestito per conto di suo padre FASCIANI Carmine un'attività di noleggio di videogiochi per il tramite della s.r.l. "ROMANA VIDEOGIOCHI" fittiziamente intestata a LOBOZZO Fabio);

-del reato di cui al capo A1) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: avere partecipato ad un'associazione criminosa, unitamente a FASCIANI Carmine, FASCIANI Alessandro, ROSSI Diego e SIBIO Riccardo, intesa all'importazione dalla Spagna a fini di spaccio di sostanze stupefacenti);

**TRIASSI Vito:**

-del reato di cui al capo A) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso noto come "clan Triassi", da ritenere quale proiezione nel territorio laziale della mafia agrigentina ed in particolare del clan

"Caruana-Cuntrera", essendo l'indagato uno dei luogotenenti del CUNTRERA: art. 416 bis cod. pen.);

**ROSSI Diego:**

-del reato di cui al capo Z) della rubrica (tentato omicidio, in concorso con altri, di LILLI Remo, nei cui confronti erano stati sparati copi d'arma da fuoco: artt. 56, 575 cod. pen.);

-del reato di cui al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Fasciani", di cui era a capo FASCIANI Carmine, nata e costituitasi autonomamente sul territorio del litorale di Ostia e con interessi nel tessuto urbano della città di Roma, che aveva conseguito in concreto, nell'ambiente nel quale esso operava, un'effettiva capacità d'intimidazione ed una condizione di assoggettamento e di omertà mediante l'accaparramento di esercizi commerciali, le estorsioni, l'usura, le intestazioni fittizie tramite prestanome, la costituzione di società, il sostegno economico agli associati detenuti);

-del reato di cui al capo A1) della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: partecipazione ad un'associazione criminosa, unitamente a FASCIANI Carmine, FASCIANI Alessandro, e SIBIO Riccardo, intesa all'importazione dalla Spagna a fini di spaccio di sostanze stupefacenti).

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di validi indizi di colpevolezza in ordine a tutti gli indagati sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CASSIA Sebastiano, nonché sulla rilevante mole di intercettazioni ambientali e telefoniche disposte.

3. Il Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza di valide esigenze cautelari, idonee a giustificare le misure cautelari inframurarie adottate nei confronti dei tre indagati anzidetti, avendo fatto riferimento al reato associativo di stampo mafioso, contestato a tutti e tre ed alla connessa presunzione di pericolosità, di cui all'art. 275 terzo comma cod. proc. pen., non essendo emersi elementi dai quali poter desumere che gli indagati avessero stabilmente rescisso i loro legami con l'organizzazione criminosa di appartenenza.

4. FASCIANI Sabrina, con un unico ed articolato motivo, lamenta violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria sia in ordine alla ritenuta sussistenza di validi indizi di colpevolezza a suo carico, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, riferite ai reati a lei ascritti e cioè in ordine al reato associativo in materia di stupefacenti, di cui ai capi A1) della rubrica; in



ordine al reato associativo di stampo mafioso di cui al capo D) della rubrica, nonché in ordine ad alcuni singoli reati-scopo.

Ha rilevato come il Tribunale del riesame aveva ritenuto inadeguati gli indizi di colpevolezza ravvisati a suo carico per i reati-scopo di usura ed estorsione, a lei contestati ai capi E), F) ed F1):

Contraddittoriamente pertanto il Tribunale aveva ritenuto che la conversazione telefonica fra lei e suo padre FASCIANI Carmine, intercettata il 28 novembre 2012, seppure inadeguata per integrare un grave indizio di colpevolezza in ordine ai reati-scopo anzidetti, costituisse pur sempre indizio adeguato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ascritte al capo D) della rubrica; non erano stati indicati tuttavia gli elementi caratterizzanti il metodo mafioso, che sarebbe stato da lei usato, essendosi il Tribunale limitato ad indicare, quale indizio in tal senso, la conversazione telefonica anzidetta, che sarebbe stata indicativa dell'esistenza di attività finanziarie e commerciali da lei trattate al di fuori del circuito legale.

Non era quindi emerso il suo ruolo di promotrice ed organizzatrice dell'associazione mafiosa di cui era stata ritenuta partecipe; neppure erano state indicate le specifiche esigenze cautelari e gli indizi tali da giustificare in concreto la misura cautelare disposta, avendo il Tribunale accorpato in poche righe le posizioni di tutti i ricorrenti, sia appartenenti al clan mafioso Fasciani, sia appartenenti al clan mafioso Triassi.

5. TRIASSI Vito con un unico ed articolato motivo lamenta erronea applicazione di legge e motivazione carente e contraddittoria, in quanto la sua partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A) era stata desunta da ondivaghe dichiarazioni di propalanti.

La sentenza della Corte d'assise di Agrigento del 28 marzo 1996, cui il Tribunale del riesame di Roma aveva fatto riferimento, non aveva mai citato la sua persona; nessun rilievo potevano avere le esternazioni di tale CALAFATO, risalenti ad oltre 20 anni prima; neppure era condivisibile il riferimento alle dichiarazioni del pentito PAGLIA Adriano, atteso che dalle sue propalazioni erano stati originati due processi, uno per traffico di droga ed un altro per omicidio di tale LEONE Nicola, per i quali nessuna condanna era stata emessa nei suoi confronti; ugualmente inadeguate erano da ritenere le propalazioni di GAROFALO Giovanni; inoltre le propalazioni di RIVA Raul e PAGLIA Adriano avevano dato luogo ad un processo penale, nel corso del quale egli era stato mandato assolto dalla Corte d'appello di Roma; ed in tale processo egli era stato accusato di avere agevolato l'attività dell'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Cuntrera-Caruana.

Il Tribunale aveva poi valorizzato le dichiarazioni del pentito CASSIA Sebastiano, il quale aveva tuttavia dichiarato che i TRIASSI non erano più operativi in Ostia, salvo che per quanto riguardava il mercato delle armi; tuttavia l'ordinanza custodiale era stata annullata dal Tribunale nella parte relativa al traffico delle armi.

Pertanto le dichiarazioni del CASSIA erano da ritenere fallaci ed inattendibili, siccome riferite a notizie apprese de relato e come tali prive di valenza indiziaria. L'ordinanza impugnata non aveva poi esaminato quanto da lui riferito circa la disgregazione della cosca mafiosa Caruana-Cuntrera ed era un vero e proprio falso storico l'aver ritenuta la stessa ancora in vita.

Egli non aveva mai avuto contestazioni riferite ad ipotesi di favoreggiamento nei confronti dell'ormai defunto CUNTRERA Paquale; ed era rimasto sfornito di ogni indizio le accuse nei suoi confronti avallate dal provvedimento impugnato, circa i contatti da lui tenuti nel 2007 con i CUNTRERA; non erano stati poi indicati eventuali reati-fine da lui commessi e nessuna sentenza era stata emessa nei suoi confronti riconducibile ad eventuali reati fine da lui commessi.

Il Tribunale non aveva pertanto indicato sulla base di quali indizi fosse ravvisabile una sua capacità d'intimidazione non solo potenziale ma anche effettiva ed attuale; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, peraltro risalenti agli anni 1994, 1996 e 1998, e quindi legate a fatti remoti nel tempo, non erano state valutate unitamente ad altri elementi di prova tali da averne confermata l'attendibilità.

6. Il medesimo TRIASSI Vito, per il tramite del suo difensore, ha depositato il 16 dicembre 2013 ulteriore memoria difensiva, con la quale ha rilevato come il collaborante CASSIA Sebastiano aveva riesumato vicende giudiziarie conclusesi con sentenze di assoluzione o di non doversi procedere; le dichiarazioni fatte dal pentito anzidetto erano riferite ad un periodo (2006-2007) nel quale i TRIASSI erano stati ormai esclusi definitivamente dagli affari illeciti nella zona di Ostia.

L'ordinanza impugnata aveva poi fatto riferimento ad una sentenza della Corte d'assise di Agrigento del 28 marzo 1996, nella quale nessuno dei TRIASSI era stato imputato; alle dichiarazioni rese dal collaborante PAGLIA Adriano, era seguita l'emissione a suo carico di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per omicidio; da detta accusa tuttavia egli era stato prosciolto nel corso del processo instaurato; ed analogo esito negativo avevano avuto le propalazioni dei collaboranti RIVA Raoul e PAGANO Oreste.

Pertanto l'ordinanza impugnata era fondata sulle sole dichiarazioni rese dal collaborante CASSIA Sebastiano, riferite ad epoca più recente, nella quale non vi era stata tuttavia alcuna operatività del clan TRIASSI, definitivamente ed

irrevocabilmente estromesso da qualsiasi attività illecita in Ostia fin dal 2007, sì che detto collaborante aveva avvalorato un'inesistente sua condotta partecipativa ad un'associazione mafiosa, erroneamente ritenuta tuttora permanente; d'altra parte il Tribunale aveva annullato l'ordinanza custodiale del G.I.P. per tutti gli altri indagati, presunti partecipi del sodalizio mafioso in esame.

Non potevano pertanto ritenersi sussistenti concrete ed attuali esigenze cautelari a suo carico, non essendo rinvenibile, nel caso in esame, un attendibile quadro indiziario, tale da consentire, nell'instaurato procedimento cautelare incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio fra le parti.

Le dichiarazioni accusatorie provenienti da pentiti, per costituire indizi rilevanti, presupponevano l'assoluto disinteresse della chiamata in correità ovvero in reità e dovevano essere corroborate da riscontri esterni individualizzanti, idonei a suffragarne l'attendibilità; il che nella specie non era avvenuto.

7.ROSSI Diego formula 3 doglianze:

I)-erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e motivazione contraddittoria ed illogica, in quanto, ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., il G.I.P. avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale del riesame tutti gli atti da lui presentati ex art. 291 comma 1 cod. proc. pen., nonché tutti gli elementi sopravvenuti a suo favore; ed ai sensi dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., in caso di trasmissione di detti elementi, l'ordinanza cautelare impugnata avrebbe perso di efficacia; ora il suo difensore, con istanza del 5 agosto 2013, aveva chiesto al P.M. la trasmissione al Tribunale del riesame di tutti i supporti e le tracce foniche delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, per consentirne l'esame al Tribunale anzidetto; il che non era stato effettuato dal P.M.; ed il G.I.P. si era limitato a riportare la richiesta di misura del P.M., nella quale risultavano richiamati i vari allegati specifici, i quali tuttavia non erano stati poi trasmessi; ed il Tribunale del riesame nessun richiamo aveva fatto alle carenze ed omissioni illustrate dal suo difensore nel corso dell'udienza del 14 agosto 2013; in particolare il suo difensore aveva segnalato la mancanza dei verbali integrali dell'interrogatorio del pentito CASSIA; la mancanza di indicazione dello status de libertate del collaboratore anzidetto, necessaria per valutare la regolarità e validità del suo interrogatorio; la mancanza di interi verbali, pur elencati dal P.M., in particolare del verbale in data 26 luglio 2012, con conseguente limitazione del suo diritto di difesa e perdita di efficacia della misura custodiale impugnata;

II)-erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché motivazione carente, contraddittoria ed illogica, non essendo emersi a suo carico



gravi indizi di colpevolezza ed avendo l'ordinanza impugnata formulato un mero teorema accusatorio, avendolo ritenuto partecipe a due diversi sodalizi senza i necessari riscontri, con una motivazione inadeguata e priva di ogni analisi specifica dei gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza ritenuti a suo carico.

Nessun elemento o condotta era stata indicata tale da far ritenere che egli si fosse avvalso di una condizione di assoggettamento ad omertà, atteso che l'unico elemento di accusa nei suoi confronti era stato costituito dalle dichiarazioni del pentito CASSIA Sebastiano e non erano state neppure escuse le asserite persone offese.

Il tentato omicidio, di cui al capo Z) era stato posto a suo carico sulla base di due conversazioni telefoniche, alla prima delle quali egli neppure era stato presente.

Nella prima conversazione, svoltasi fra SIBIO Riccardo ed altra persona all'interno di un'auto, il SIBIO, nel menzionare l'episodio di spari nei confronti di tale Remo, aveva criticato l'opera di tale Diego, identificato nella sua persona in modo del tutto apodittico.

Nella seconda conversazione, svoltasi fra di lui e FASCIANI Carmine, era stato ricordato che la vittima aveva sputato sull'autovettura; il che avrebbe indotto il FASCIANI a chiedere notizie su dove la vittima abitasse; da tale conversazione non potevano desumersi gravi indizi di colpevolezza a suo carico per tentato omicidio, non essendo stata neppure descritta la relativa condotta materiale; del resto la parte offesa LILLI Remo, presente in udienza, non aveva menzionato l'episodio dello sputo, sopra riportato.

Quanto poi al reato di partecipazione ad associazione mafiosa ascrittagli al capo D) della rubrica, mancavano gli elementi atti a connotare in concreto la sua partecipazione, il ruolo da lui ricoperto, la descrizione della condotta tenuta.

Neppure erano stati indicati indizi significativi in ordine al reato ascrittagli al capo A1) della rubrica (partecipazione ad un'associazione intesa al traffico di stupefacenti), non essendo stato indicato il ruolo da lui svolto; inoltre in sede di perquisizione nulla gli era stato sequestrato e neppure erano state rinvenute armi a disposizione di tutti, ma solo due armi riferite a due indagati.

Il provvedimento impugnato neppure aveva indicato un'ipotetica attualità della misura cautelare emessa nei suoi confronti, non essendo state valutate le esigenze relative e la possibilità di applicargli eventuali misure cautelari meno gravose;

III)-erronea applicazione della legge penale e processuale e motivazione contraddittoria ed illogica; invero il Tribunale del riesame aveva liquidato in poche righe la sua tesi difensiva circa l'insussistenza di riscontri idonei a supportare le tesi accusatorie, non potendo essere fondata una contestazione di

tentato omicidio sul solo riferimento a tale "Diego" fatta dal coimputato SIBIO. Inoltre la mera conoscenza da parte sua di un viaggio fatto in Spagna non poteva comportare la sussistenza a suo carico del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990; nessun delitto fine gli era stato mai contestato; nessun quantitativo di stupefacente gli era stato mai sequestrato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1.E' infondato l'unico articolato motivo di ricorso, con il quale FASCIANI Sabrina censura l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale del riesame di Roma, in quanto non sarebbero emersi a suo carico validi indizi di colpevolezza per i reati ascrittigli al capo D) della rubrica (art. 416 bis cod. pen.: partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso denominata "clan Fasciani"); al capo A1 della rubrica (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: partecipazione ad un'associazione intesa all'importazione di stupefacenti dalla Spagna a fini di spaccio), nonché ai capi O), O1) ed R) della rubrica, consistiti in tre episodi di intestazione fittizia a suo nome di attività commerciali, da ritenere invece nell'effettiva disponibilità di suo padre FASCIANI Carmine, inteso come il capo indiscusso del clan mafioso di cui al capo D) della rubrica.

E' altresì infondato il ricorso proposto dalla medesima nella parte in cui lamenta motivazione inadeguata circa la sussistenza di valide esigenze cautelari, idonee a giustificare la misura cautelare adottata.

2.Giova preliminarmente osservare che, in ordine all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, pur non essendo di per sé idonei a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n.35671).

3.Fatte tali premesse, si osserva che le censure proposte dalla ricorrente innanzi a questa Corte non sono proponibili nella presente sede di legittimità, essendo esse riferite al merito.

Questa Corte invero, in considerazione della giurisdizione di legittimità svolta, può solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario emerso a carico



della ricorrente, si da ritenere adeguata la misura cautelare oggetto dell'impugnazione.

Pertanto il metodo di valutazione è quello indicato dall'art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen., riferibile alla motivazione dell'atto impugnato, onde accertare che essa non sia né manifestamente illogica, né contraddittoria (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4<sup>^</sup> 8.6.07 n. 22500).

4. Il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Roma, impugnato nella presente sede, siccome adottato allo stato degli atti, ha correttamente apprezzato la consistenza degli indizi fino a quel momento emersi a carico della ricorrente e, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome esente da illogicità e contraddizioni, li ha ritenuti idonei a fondare, a carico del ricorrente, le imputazioni di cui sopra.

5. I gravi indizi, ravvisati dal Tribunale di Roma a carico della ricorrente per detti reati sono consistiti:

- nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CASSIA Sebastiano, ritenute circostanziate relativamente al loro contenuto, conformi al vero, non dettate da coartazione ovvero da sentimenti di odio, vendetta od inimicizia.

Il CASSIA ha riferito del sistema di controllo delle attività commerciali ubicate nel territorio di Ostia posto in essere da FASCIANI Carmine e dei suoi sodali, fra i quali in prima persona le figlie FASCIANI Azzurra e l'odierna ricorrente FASCIANI Sabrina; ha altresì riferito del diretto interessamento di tale ultima anche nella collaterale attività associativa rivolta ad importare sostanze stupefacenti dalla Spagna;

- negli indizi emersi con riferimento alle ipotesi di intestazione fittizie di aziende commerciali a lei contestate ai capi O), O1 ed R) della rubrica e desunti da varie intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso il rilevante ruolo svolto dall'odierna ricorrente di principale collaboratrice di suo padre FASCIANI Carmine nell'attività di acquisizione e di controllo di varie aziende commerciali ubicate nel territorio di Ostia; è stata indicata come significativa la telefonata del 7 settembre 2012 intercorsa fra l'odierna indagata e suo padre FASCIANI Carmine, nel corso della quale i due avevano discusso della ripartizione delle attività commerciali della zona fra di lei, sua madre e la sorella Azzurra, attività commerciali rispetto alle quali FASCIANI Carmine aveva accuratamente evitato di apparire quale formale titolare; che non si trattasse poi di attività commerciali lecite poteva desumersi dall'allarmante quadro delle attività usuarie ed estorsive che andava mano a mano delineandosi a carico di FASCIANI Carmine e del sodalizio che a lui faceva capo.



L'ordinanza impugnata ha fatto poi riferimento, quanto all'episodio di fittizia intestazione di cui al capo R) della rubrica, concernente il settore della commercializzazione dei videogiochi, ad un'intercettazione ambientale del novembre 2012, intercorsa fra FASCIANI Carmine ed il sodale DI SALVO Gabriele alla presenza dell'odierna indagata, nonché ad un'intercettazione telefonica del marzo 2013, intercorsa fra quest'ultima ed il titolare della s.r.l. "ROMANA VIDEOGIOCHI", fittiziamente intestata a LOBOZZO Fabio, dalla quale era emerso il rilevante ruolo svolto dall'indagata nella effettiva conduzione e titolarità del settore commerciale anzidetto, pur formalmente facente capo a terzi;

-nelle intercettazioni telefoniche del 16 gennaio 2013, intercorse fra l'odierna ricorrente ed il coimputato SIBIO Riccardo, nonché fra l'odierna ricorrente e ROSSI Diego, riferibili al reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo A1) della rubrica, dalle quali era desumibile come la stessa fosse ben al corrente che vi era un carico di stupefacente in viaggio dalla Spagna in Italia.

6. Congrua ed adeguata è pertanto la motivazione, con la quale il Tribunale di Roma ha ritenuto il quadro indiziario emerso a carico della ricorrente così significativo da consentire l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, avendo gli elementi di fatto di cui sopra, valutati sia singolarmente che nel loro insieme, la rilevanza indiziaria ritenuta dai giudici di merito (cfr., in termini, Cass. 6<sup>a</sup> 26.4.06 n. 22256).

7. Le argomentazioni svolte dalla ricorrente per inficiare la consistenza degli indizi sopra elencati non sono inidonee ad incrinare la coerente ed attendibile valutazione fattane dai giudici di merito.

La ricorrente ha in realtà proposto chiavi di lettura alternative degli indizi, sopra descritti, in tal modo svolgendo un'operazione inibita nella presente sede di legittimità siccome riferita al merito; con particolare riferimento al reato associativo ascritte al capo D) della rubrica, si osserva che la stretta contiguità operativa e d'intenti riscontrata fra la ricorrente e suo padre, ritenuto il capo della cosca mafiosa di appartenenza, costituisce elemento idoneo a far ritenere che la stessa abbia condiviso i metodi violenti ed illegali utilizzati da suo padre e dalla cosca che a lui faceva capo per affermare la propria egemonia sul territorio di Ostia, controllato da detta cosca.

8. L'ordinanza impugnata ha altresì adeguatamente motivato circa la sussistenza di valide esigenze cautelari, idonee a giustificare la misura inframuraria adottata. L'ordinanza ha invero rilevato come l'art. 275 c.p.p., dettato in tema di criteri di scelta delle misure cautelari da applicare, così come modificato, al terzo comma,



dall'art. 2 del decreto legge 23.2.09 n. 11, convertito con modificazioni nella legge 23.4.09 n. 38, comprende anche il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, contestato all'odierna ricorrente, fra quelli per i quali sussiste la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, presunzione superabile solo se la ricorrente provi la completa insussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti; il che la ricorrente non ha certamente fatto nella specie in esame.

Il criterio fissato dal legislatore è dunque riferito alla completa inesistenza di esigenze cautelari, in tal modo non consentendo all'interprete di graduare diversamente la misura cautelare da irrogare, qualora pure ritenesse le esigenze cautelari in qualche modo ridotte o diminuite.

9.E' invece fondato l'unico articolato motivo di ricorso, con il quale TRIASSI Vito lamenta l'insussistenza di indizi sufficienti per ritenerlo partecipe del reato di cui al capo A) della rubrica, concernente la sua partecipazione all'associazione di stampo mafiosa nota come "clan Triassi", intesa quale proiezione sul territorio laziale della mafia agrigentina ed in particolare del clan "Caruana-Cuntrera".

10.Si osserva invero che il compendio indiziario ritenuto a carico del TRIASSI è costituito essenzialmente dalle dichiarazioni rese dal pentito CASSIA Sebastiano; e la stessa ordinanza impugnata (cfr. pagg. 93 e segg.) ha ammesso che, dalle propalazioni del pentito anzidetto, non emergeva un'attuale operatività del clan Triassi sul territorio laziale e che, inoltre, il suo perdurante vincolo associativo con "cosa nostra" pur sussistente, era da ritenere quiescente, nel senso che avrebbe potuto riprendere effettività ed attualità qualora si fossero modificati gli equilibri fra le compagini associative criminali presenti sul territorio.

11.Non si condivide la motivazione addotta sul punto dall'ordinanza impugnata, atteso che il reato di associazione di stampo mafioso intanto può essere penalmente perseguito in quanto sia attribuibile a soggetti appartenenti ad un'associazione criminosa, la quale sia proprio in quel momento in grado di condizionare in modo effettivo e penalmente rilevante la vita delle persone che vivono sul territorio controllato, non potendo avere alcuna valenza penale un'associazione criminosa di stampo mafioso allo stato quiescente e non concretamente operativa.

12.Sono altresì fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con il quale ROSSI Diego lamenta l'insussistenza a suo carico di validi indizi di colpevolezza in ordine ai tre reati ascrittigli e precisamente del reato di cui al capo Z) della



rubrica (tentato omicidio, in concorso con altri, di LILLI Remo); del reato di cui al capo D) della rubrica (partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata "clan Fasciani"), nonché del reato di cui al capo A1) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa intesa all'importazione di stupefacenti dalla Spagna per la successiva distribuzione sul territorio laziale).

13.L'ordinanza impugnata ha esaminato il compendio indiziario emerso a carico del ROSSI circa la sua partecipazione al tentato omicidio di LILLI Remo alle pagg. 43 e segg.; il compendio indiziario descritto appare tuttavia inidoneo ad essere utilizzato nella presente sede cautelare.

Esso invero è basato su di una conversazione ambientale captata a bordo dell'auto in uso a SIBIO Riccardo il 15 maggio 2013 ed avente ad oggetto un colloquio fra detto SIBIO ed un suo accompagnatore, con il quale si era fatto riferimento al ferimento del LILLI; detta conversazione è stata collegata dall'ordinanza impugnata ad una precedente intercettazione ambientale del 1 novembre 2012, avvenuta presso l'Aurelia Hospital fra FASCIANI Carmine, ivi ricoverato, l'odierno ricorrente, FASCIANI Alessandro e BARTOLI Silvia, moglie di FASCIANI Carmine, nel corso della quale si era fatto riferimento al medesimo ferimento del LILLI, che si sarebbe reso responsabile di uno sgarbo fatto a FASCIANI Carmine, sì che quest'ultimo avrebbe ordinato una spedizione punitiva nei suoi confronti per punirlo; l'attentato non aveva avuto l'esito programmato, in quanto il ROSSI non avrebbe permesso a chi stava sparando di fermarsi.

Null'altro è stato riferito in ordine al tentato omicidio in esame, non essendo state indicate né le precise modalità con cui lo stesso si era verificato, né il ruolo in concreto svolto dall'odierno ricorrente.

Ritiene pertanto il Collegio che il compendio indiziario in esame sia inadeguato a fondare la misura cautelare inframuraria impugnata.

14.Inadeguato è altresì il compendio indiziario posto a carico del ROSSI con riferimento al delitto di partecipazione ad un'associazione criminosa intesa all'importazione di stupefacenti dalla Spagna in Italia.

Anche con riferimento a detto reato manca ogni precisa annotazione in ordine al ruolo concreto da lui svolto nel sodalizio anzidetto; a pag. 69 dell'ordinanza impugnata è stato fatto un accenno alla sua persona, contenuto in una missiva inviata da FASCIANI Alessandro a suo zio FASCIANI Carmine, nel corso della quale il ricorrente è stata indicata come persona poco affidabile e quindi da tenere ai margini, in quanto si sarebbe illecitamente impossessato di € 5.000,00, provento del traffico di stupefacente.



Tuttavia né in tale occasione, né alla successiva pag. 75 l'ordinanza impugnata fornisce dati appaganti circa il suo effettivo ruolo svolto nell'ambito della compagine associativa anzidetta.

15. Anche con riferimento al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso nota come clan Fasciani l'ordinanza impugnata non ha allo stato illustrato elementi indiziari idonei a giustificare la misura cautelare impugnata. Invero la condotta partecipativa ad un'associazione di stampo mafioso, pur potendo assumere le più diverse forme ed i contenuti più svariati, richiede pur sempre, sotto il profilo oggettivo, l'individuazione di un concreto contributo, apprezzabile sul piano causale, che l'indagato o l'imputato abbia dato all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione medesima; nonché, sotto il profilo soggettivo, che sia desumibile dai fatti la c.d. "affectio societatis", intesa come consapevolezza di appartenenza al sodalizio mafioso e come permanente disponibilità del soggetto ad adoperarsi per l'attuazione del programma del sodalizio; ed è stato in tale ultima ottica in particolare affermato (cfr. Cass. SS.UU. 12/7/05, Mannino) che la condotta partecipativa è riferibile solo a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale da lui svolto, in esplicazione del quale egli prenda parte attiva al fenomeno associativo, sì che non è sufficiente l'essersi egli messo genericamente a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, essendo altresì richiesto che, in vista del perseguimento di tali fini, egli abbia posto in essere azioni concretamente valutabili in tal senso.

16. Alla luce dei suddetti principi, la motivazione addotta dall'ordinanza impugnata per ritenere idonei a giustificare l'ordinanza custodiale impugnata gli indizi ravvisati a carico di ROSSI Diego per ritenerlo intraneo alla cosca mafiosa indicata in premesse, non appare adeguata, anche nei limiti del giudizio probabilistico richiesto nella presente fase cautelare.

17. Il Tribunale si è invero limitato a desumere gli indizi a suo carico riportandosi a quelli, già in precedenza esaminati, relativi al tentato omicidio contestatogli al capo Z) della rubrica e da ritenere tutt'altro che chiari ed univoci, ritenendoli dimostratici della forza intimidatrice del clan Fasciani e della condizione di assoggettamento e di omertà in cui era tenuta la popolazione del litorale di Ostia; ma trattasi di materiale indiziario inidoneo a provare specifici comportamenti ovvero fatti concreti significativi, tali da potere essere valutati come indicativi di



Trasmessa copia ex art. 23  
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332  
Roma, il 24 MAR 2014

un consapevole apporto dato dal ROSSI al perseguimento degli interessi del sodalizio criminoso di cui è stato ritenuto intraneo.

Gli elementi ravvisati dal Tribunale del riesame, seppur logicamente valorizzabili quali sintomi di un coinvolgimento del ROSSI in attività illecite, costituenti gli eventuali reati fine del sodalizio mafioso ipotizzato, non possono essere ritenuti come il contributo certo da lui offerto all'associazione mafiosa indicata in imputazione.

18.Va ritenuto assorbito il primo motivo di ricorso, con il quale il ROSSI lamenta che il Tribunale del riesame non abbia preso in considerazione la documentazione prodotta in sua difesa.

19.Conclusivamente il ricorso proposto da TRIASSI Vito e ROSSI Diego va accolto, con conseguente annullamento delle determinazioni adottate nei loro confronti dal Tribunale del riesame di Roma e rinvio degli atti a detto Tribunale affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente le richieste di riesame dai medesimi proposte, colmando le riscontrate carenze motivazionali.

Il ricorso proposto da FASCIANI Sabrina va invece respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

20.Dovrà provvedersi all'adempimento di cui all'art. 94 comma 1 ter delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle posizioni di TRIASSI Vito e ROSSI Diego e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Rigetta il ricorso di FASCIANI Sabrina, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso il 15 gennaio 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Raffaele Capozzi

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Giotto

